

 <p><i>Ministero della Giustizia</i> Procura della Repubblica</p>	 <p>Agenzia per l'Italia Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>
 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p>UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA</p> 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Informatica e Telematica, Codice Fiscale 80054330586 con sede in Pisa, via Moruzzi 1- 56124, rappresentato dal Direttore, Dott. Domenico Laforenza, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/09/1952;

L'Università degli Studi della Calabria (nel seguito denominata "UNICAL"), con sede legale in Rende (CS), via Pietro Bucci - 87036, Codice Fiscale 80003950781, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Gino Mirocle Crisci, che interviene nel presente atto per la sua espressa funzione di legale rappresentante, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Università;

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche AgID), con sede legale in Roma, Via Liszt 21- CF 97735020584, nella persona del Direttore Generale, dott. Antonio Samaritani;

e

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza (nel seguito denominata "Procura"), con sede in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, 17 - 87100, Codice Fiscale 80184430587 e rappresentata da dr. Mario Spagnuolo nato a Cosenza 24.3.1954,

nel seguito congiuntamente definiti "Parti" e singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE:

- Il **CNR**, in quanto ente pubblico nazionale di ricerca che detiene competenze ampie e diversificate, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità ed interdisciplinarietà, svolge un ruolo fondamentale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e del Paese. In un quadro di cooperazione e integrazione europea ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese. Opera a supporto, ove richiesto, delle amministrazioni centrali e delle strutture pubbliche del Paese nei settori di competenza;

- Il **CNR-IIT Sede di Cosenza** svolge in particolare attività di ricerca, valorizzazione, trasferimento tecnologico e formazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle scienze computazionali; che lo stesso è proiettato concretamente verso l'Internet del Futuro vantando consolidate competenze in settori di ricerca e sviluppo che spaziano dalle reti telematiche ad altissima velocità, mobilità e pervasività, alla sicurezza e privacy, alle tecnologie innovative per il web, e che includono nuove tematiche relative alla governance dell'Internet del Futuro;
- L'**UNICAL**, è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale ed al progresso civile della società in cui opera e che, nel perseguimento di tali finalità statutarie, promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- L'**UNICAL** dispone al proprio interno di specifiche competenze nel campo delle Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali avendo ottenuto il riconoscimento di un Centro di Eccellenza in Economia e Gestione delle Conoscenze, e avendo, altresì, attivato una laurea magistrale in Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali nonché un master di II livello in Conservazione dei Documenti Digitali riconosciuto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
- L'**UNICAL** opererà attraverso il Laboratorio di Documentazione, ubicato presso l'Università della Calabria, cubo 17b 7[^] piano, 87036 Rende (CS);
- L'**Agenzia per l'Italia Digitale**, di seguito AgID, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, promuovendo l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
- L'**AgID** svolge studi e approfondimenti, anche in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici di Ricerca e Università sulle tematiche della dematerializzazione della documentazione amministrativa; a tal fine supporta le amministrazioni nel processo di digitalizzazione dei flussi documentali e, in particolar modo, promuove iniziative volte a garantire la corretta conservazione nel tempo del documento informatico in termini di integrità, autenticità, affidabilità, leggibilità e reperibilità; forma professionalità adeguate all'assunzione delle responsabilità connesse all'attività di gestione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici.
- La **Procura** svolge le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni. In particolare, le attribuzioni generali dei Magistrati, che nel loro complesso compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti: vegliare sulla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuovere la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fare eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- il D.Lgs. n. 82/2005, così come aggiornato dal D.Lgs. n. 179/2016 ed in particolare il *Capo III Formazione, Gestione e conservazione dei documenti informatici*, artt. 14 bis *Agenzia per l'Italia digitale* e 71 *Regole tecniche*;
- il D.P.C.M. 03.12.2013 *Regole tecniche in materia di sistema di conservazione* pubblicato il 12.03.2014 nel Supplemento ordinario n. 20 alla G.U. - Serie generale - n. 59
- il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

CONSIDERATO CHE:

- la **Procura** per assicurare la funzione fondamentale, cioè il rispetto delle leggi dello Stato e per dare una risposta in tempi rapidi ad ogni domanda di giustizia, utilizza, tra gli altri, i seguenti strumenti: l'indagine penale, l'esecuzione delle sentenze divenute definitive, la tutela delle persone deboli nei procedimenti civili ed in particolare, compiti di natura amministrativa e di certificazione. Nello svolgimento di tali attività, la Procura della Repubblica utilizza sistemi informatici per la gestione dei registri penali della documentazione prodotta o acquisita nella fase delle indagini e sistemi telematici (PEC) per le attività di notificazione a persona diversa dall'imputato e di comunicazione con altre autorità giudiziali e questo comporta la presenza di un importante patrimonio documentale in originale informatico;
- è di primario interesse della **Procura** tutelare il suddetto patrimonio documentale;
- per realizzare più compiutamente le rispettive finalità istituzionali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi come sopra individuati, il **CNR-IIT Sede di Cosenza**, l'**UNICAL**, l'**AgID** e la **Procura** sono interessati ad instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato all'individuazione di un'efficace soluzione conservativa, secondo la normativa vigente, del patrimonio documentale elettronico della Procura;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Il contenuto delle premesse, al pari del contenuto delle considerazioni che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportati nel presente articolo.

ART. 2

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nell'art.15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel presente Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

ART. 3
(Finalità)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione ed altre iniziative comuni di supporto alle esigenze di conservazione della Procura estendendo i risultati anche al campo del settore civile.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Le Parti si danno atto che AgID, nello svolgimento delle sue funzioni, e nel rispetto delle regole di riservatezza e privacy, potrà estendere ad altre amministrazioni il riuso delle esperienze e dei risultati ottenuti dal presente accordo.

ART. 4
(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

1) analisi dei fabbisogni di conservazione, con specifico riferimento all'individuazione delle tipologie di documenti informatici da sottoporre a conservazione, in particolare nell'ambito del sistema penale e delle intercettazioni, anche in relazione alle esigenze processuali e di valore della prova. Approfondimento sulle caratteristiche e sulla dimensione del patrimonio documentale, in un'ottica di possibilità di integrazione delle soluzioni proposte con i sistemi gestionali (civile e penale) in uso presso gli uffici.

Saranno, nello specifico, trattati i seguenti aspetti:

- individuazione della tipologia di documenti elettronici da inviare in conservazione, ai sensi della normativa vigente, e dei formati di conservazione da adottare. Approfondimento specifico per quel che riguarda l'ambito delle intercettazioni in cui sono presenti tipologie di documento informatico proprie solo dell'ambito giuridico;
- definizione delle tempistiche con cui inviare i documenti in conservazione, in relazione alle caratteristiche della gestione corrente della tipologia di documento e alle caratteristiche di integrità, immodificabilità, qualità e sicurezza implementate e garantite dal sistema di gestione documentale corrente;
- valutazioni e proposte in merito alla struttura organizzativa del sistema di conservazione dal punto di vista architettonico, della sicurezza e del recovery, organizzativo (funzioni, responsabilità e obblighi dei soggetti coinvolti nell'intero processo) e della realizzazione: affidamento a conservatori accreditati terzi oppure gestione in-house presso l'Amministrazione;
- strutturazione del pacchetto di Versamento e di quello di Esibizione e regole per la gestione del diritto di accesso e per l'esibizione (in funzione della soluzione architettonica adottata), in relazione alla tipologia di documento richiesto;
- integrazione con il sistema di gestione documentale dell'archivio corrente;
- per ognuna delle soluzioni proposte (qualora risultassero soluzioni alternative valide) stima dell'impegno da parte dell'Amministrazione in termini di costi, tempi, gestione e proposte per l'assegnazione dei ruoli di responsabilità.

- 2) produzione di uno studio di fattibilità e di un piano di attuazione con individuazione di soluzioni tecniche e organizzative (con eventuali alternative) che tengano conto della possibile dislocazione geografica delle infrastrutture e delle problematiche di sicurezza e di riservatezza dei dati conservati, stima dell'impegno da parte dell'Amministrazione in termini di costi, tempi e gestione, monitoraggio e attuazione;

ART. 5
(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata le altre Parti in merito all'andamento delle attività effettuate.

ART. 6
(Composizione del gruppo di lavoro)

Le Parti si impegnano, in esecuzione del presente Accordo, ad operare attraverso un gruppo di lavoro che sarà così composto:

Per l'UNICAL, proff. Roberto Guarasci e Anna Rovella; per il CNR-IIT Sede di Cosenza, dott.ssa Erika Pasceri; per l'AgID, dott.ssa Maria Pia Giovannini e la dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri; per la Procura, dott. Mario Spagnuolo.

Al gruppo aderirà anche la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, nella sua articolazione territoriale del Coordinamento Interdistrettuale (CISIA) di Napoli, che garantirà il contributo di funzionari informatici e di organizzazione, esperti dei sistemi informatici di gestione documentale e dei registri in uso presso gli uffici ministeriali.

Il coordinamento del gruppo è affidato al dott. Mario Spagnuolo.

ART. 7
(Risorse)

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Per la realizzazione delle predette iniziative, ognuna delle Parti metterà a disposizione risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo, assumendo a proprio carico le spese relative alla propria partecipazione alle attività previste.

Le Parti, inoltre, intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale, qualificate risorse del CNR-IIT Sede di Cosenza, dell'UNICAL, dell'AgID e della Procura potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo.

ART. 8
(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi,

dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

ART. 9

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, da una delle altre Parti. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

ART. 10

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede delle altre Parti.

Art. 11

(Riservatezza)

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico, reciprocamente scambiati e per i quali la natura di informazione riservata sia stata precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione. L'obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione dei protocolli;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- che sono fornite dopo la conclusione del presente accordo.

In ogni caso le Parti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia:

- di segreto d'ufficio, con particolare riguardo al DPR 124/2007 ed alla legge 241/1990 e s.m.i;
- di Segreto di Stato, con particolare riguardo alla legge n. 124/2007 ed al DCPM 22/07/2011 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate".

Art. 12

(Proprietà intellettuale)

I risultati di carattere generale delle elaborazioni effettuate saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I dati utilizzati per l'attività di studio non possono comunque essere comunicati a terzi se non previo accordo delle Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto in occasione di presentazioni, redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione del presente Accordo.

ART. 13
(Trattamento dei dati)

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 14
(Durata e Recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari a 2 (due) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Allo scadere del termine previo accordo tra le Parti e previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente, le Parti potranno procedere al rinnovo del presente Accordo per proseguire la collaborazione intrapresa.

Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal presente Accordo mediante comunicazione da inviare agli indirizzi di posta elettronica indicati nel seguito.

Lo scioglimento anticipato della presente Convenzione non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dal presente Accordo.

ART. 15
(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 16
(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è regolato dalla Legge dello Stato Italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione del presente Accordo.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.

ART. 17
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
- per il CNR-IIT Sede di Cosenza all'attenzione della dott.ssa Erika Pasceri – erika.pasceri@iit.cnr.it;
- per l'UNICAL, all'attenzione del Prof. Roberto Guarasci – roberto.guarasci@unical.it
- per l'AgID, all'attenzione della dott.ssa Maria Pia Giovannini – giovannini@agid.gov.it
- per la Procura, all'attenzione del Dott. Mario Spagnuolo – mario.spagnuolo@giustizia.it

ART. 18
(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente ed in ogni singola sua parte.
Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 19
(Firma digitale, e registrazione)

Il presente Accordo sarà sottoscritto dalle Parti a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2013, e sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Data: 03/05/2017

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

*Per la Procura della Repubblica
Tribunale di Cosenza
Dr. Mario Spagnuolo*

SPAGNUOLO
MARIO

Firmato digitalmente da
SPAGNUOLO MARIO
Data: 2017.05.03 10:11:59 +02'00'

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Informatica e Telematica (IIT)
Dr. Domenico Laforenza

Per l'Università della Calabria

Prof. Gino Mirocle Crisci

Firmato
da
Crisci
Gino
Mirocle

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale

Dott. Antonio Samaritani

ANTONIO SAMARITANI
2017.05.16 19:52:05
+02'00'